

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

TITOLO I

Capo I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Art. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio ai principi contenuti nel Codice del consumo di cui al D.lgs. 6.9.2005 n. 206 e nella legge Regionale dell'Emilia Romagna 9.12.2002 n.34, nonché in base all'articolo 36 e seguenti del codice civile, è costituita una associazione di promozione sociale la cui attività è rivolta alla **assistenza e tutela dei diritti di consumatori e utenti** avente la seguente denominazione: **“FEDERCONSUMATORI Provincia di Modena”**.

L'associazione ha sede in **Modena** Via Mar Ionio 23.

Art. 2 – L'associazione, quale struttura territoriale della Federconsumatori nazionale della quale adotta logotipo e simbolo, si uniforma alle disposizioni di cui al Codice del consumo e relativo regolamento ed ha completa autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Essa è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale e non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

L'associazione **non ha alcun fine di lucro** ed ha una durata a tempo indeterminato.

Capo II

OGGETTO E SCOPO SOCIALE

Art. 3 – L'associazione ispira la propria azione ai principi contenuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel trattato sull'Unione europea nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Essa, in base alle proprie finalità assistenziali, solidaristiche e di promozione sociale, ha come scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori ed utenti quali la legalità del mercato, la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad una informazione corretta e adeguata, la lealtà e la chiarezza della pubblicità, l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza, la difesa degli interessi economici e patrimoniali, il contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente, la difesa del risparmio e degli interessi dei risparmiatori, il consumo critico, il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente e tutto quanto altro possa ascrivere alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

Art. 4 – L'associazione, attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, perseguendo tali finalità di assistenza e di promozione sociale, intende operare in particolare attraverso:

- a)** l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni nazionali, regionali ed internazionali;
- b)** la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;
- c)** l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
- d)** l'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli, una corretta informazione e una adeguata formazione del cittadino consumatore utente garantendo il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione, l'accesso alla *società*

dell'informazione anche ai cittadini più disagiati socialmente e territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo. La associazione potrà organizzare per i cittadini, in particolare per insegnanti, conferenze, corsi di formazione e aggiornamento in materia consumeristica. Potrà inoltre operare per la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali scorrette e garantire la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;

- e) l'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d'interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori, in qualità di ente esponenziale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, ella legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, utente e risparmiatore, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi e utenza;
- f) la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori.
- g) il sostegno all'azione delle istituzioni nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, utenti e risparmiatori, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dal Codice del consumo.
- h) la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dal Codice del consumo
- i) la promozione della qualità dei beni e dei servizi anche attraverso attività di monitoraggio e ricerca
- j) la diffusione della cultura della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso, valorizzando tanto il ruolo della camera di commercio quanto forme di conciliazione paritetica, sulla base della normativa vigente;
- k) l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione;
- l) la presentazione ad enti locali ed altri enti pubblici istituzionalmente interessati di progetti specifici volti al raggiungimento degli scopi dell'associazione, che, attraverso incontri pubblici, iniziative nelle scuole ed ogni altro mezzo ritenuto opportuno consentano di contribuire alla tutela e informazione preventiva del consumatore.

Capo III INCOMPATIBILITA'

Art. 5 – Il presidente della Federconsumatori Provincia di Modena non potrà far parte di organismi esecutivi, di pari livello, di organizzazioni politiche e sindacali nonché di rappresentanza delle associazioni imprenditoriali, ad eccezione delle associazioni di assistenza, di promozione sociale e di volontariato nonché della C.C.I.A.A.. La funzione di presidente della Federconsumatori è incompatibile con l'esercizio della libera professione. Il presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al consiglio direttivo valutare incompatibilità e conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale, sentito il parere del collegio dei garanti, se istituito. In conseguenza di quanto sopra evidenziato, l'associazione non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori. La candidatura del presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.
Le stesse norme si applicano al Vicepresidente.

Capo IV STRUTTURE DI SERVIZIO E VOLONTARIATO

Art. 6 – L’associazione può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali senza fini di lucro, al fine di realizzare più efficacemente e più capillarmente la tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti. Tali enti, se costituiti, dovranno godere di piena autonomia nella gestione e realizzazione dei servizi, ma dovranno rispondere dei risultati, oltre che ai propri organi statutari, anche agli organi istituzionali della Federconsumatori. Essa potrà inoltre attivare o promuovere la costituzione di sportelli specializzati per singoli settori di intervento specifico nell’ambito generale della assistenza e tutela dei diritti dei consumatori di cui al Codice del consumo e di cui allo art. 4 del presente statuto.

Art. 7 – L’associazione, per garantire un idoneo servizio di assistenza a consumatori e utenti potrà avvalersi, oltre che dell’opera dei volontari, indispensabile in una struttura solidaristica, anche di collaboratori e prestatori d’opera. L’attività del volontario non è retribuita in alcun modo, essendo soltanto possibile il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Regolamento.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 8 – Il numero degli associati è illimitato. Possono liberamente aderire all’associazione tutti coloro, persone fisiche, enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità di interesse dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

Art. 9 – Per acquisire lo status di associato, è necessario farne richiesta al consiglio direttivo, il quale deve pronunciarsi nella prima riunione successiva. Tutti gli associati sono invitati a partecipare alla vita associativa ed hanno pieno diritto di voto, in particolare per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell’associazione.

Art. 10 – Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo, applicando il principio del voto singolo. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa, essendo tassativa l’effettività del rapporto associativo.

Art. 11 – Gli associati sono tenuti:

- a) al pagamento delle quote associative e dei contributi richiesti per sostenere e finanziare le attività istituzionali secondo le delibere degli organi dell’Associazione;
 - b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- La quota associativa annua è di spettanza della struttura provinciale, regionale e nazionale. Le quote spettanti al regionale ed al nazionale saranno versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Gli organi dell'associazione di consumatori e utenti sono:

- a) il congresso provinciale;
- b) l'assemblea degli associati
- c) il consiglio direttivo;
- d) il presidente e il vice presidente;
- e) il collegio dei sindaci revisori e il collegio dei garanti se nominati dal congresso o dalla assemblea degli associati ~~e iscritti~~;

CAPO I IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 14 – Il congresso è normalmente convocato ogni quattro anni dal consiglio direttivo. Esso è costituito dagli associati o dai loro rappresentanti eventualmente eletti nelle assemblee territoriali e delibera a maggioranza dei presenti, salvo le diverse modalità previste dal regolamento. Il congresso elegge il consiglio direttivo definendo il numero dei componenti, stabilisce gli obiettivi dell'associazione sino al congresso successivo, delibera le modifiche allo statuto, elegge, se del caso, i componenti del collegio dei sindaci revisori e il collegio dei garanti, nonché i delegati al congresso regionale. Per le modifiche statutarie, si applica l'art. 19. Il congresso può essere convocato su richiesta di almeno il 25% degli iscritti.

CAPO II ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 15 – L'assemblea degli associati ~~e iscritti~~ è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa approva sia il bilancio consuntivo che quello preventivo, procede, se necessario, alla nomina delle cariche elettive e delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione dell'associazione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo. Possono, inoltre, essere sottoposti alla sua approvazione uno o più regolamenti interni per disciplinare dettagliatamente l'ordinamento associativo e lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 16 – L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali della sede associativa almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con avviso da pubblicarsi sulla rivista dell'associazione, sempre entro lo stesso termine, in modo da garantire adeguata e tempestiva informazione agli associati. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

Art. 17 – L'assemblea degli associati può inoltre essere convocata a richiesta degli associati stessi ai sensi dell'art. 20 del codice civile, ed ogni altra volta in cui se ne ravvisi la necessità.

Art. 18 – L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione, il consesso è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

CAPO III IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 – Il consiglio direttivo è formato da almeno cinque membri scelti fra gli associati. I suoi componenti restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente.

Il consiglio direttivo nomina inoltre un organo esecutivo ristretto (Comitato di presidenza), e può nominare un comitato tecnico o scientifico, un direttore e un tesoriere o segretario amministrativo.

Art. 22 – Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'attività e gestione della organizzazione. Esso dovrà formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dalla assemblea o dal congresso ovvero dal regolamento e redigere per tempo il bilancio annuale in forma analitica e facilmente comprensibile, mettendolo, nei termini, a disposizione degli associati.

CAPO IV PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 23 – Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento, le di lui mansioni spettano al vice presidente o ad un consigliere all'uopo delegato.

CAPO V COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 24 – Il collegio dei sindaci revisori e il collegio dei garanti svolgono i compiti stabiliti dal codice civile e dal regolamento.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 25 – Il fondo comune è costituito da quote e contributi associativi, da eventuali erogazioni liberali, da beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione e da proventi vari. Gli associati e ~~iscritti~~ non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione. L'associazione può accettare donazioni, legati e successioni a titolo universale secondo le norme di legge.

Art. 26 – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, redatto in forma analitica, è predisposto in tempo utile dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea degli associati entro i termini statutari. Deve essere redatto anche un bilancio preventivo.

Art. 27 – L'organo deliberativo che approva il bilancio, delibera sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione, che dovranno essere utilizzati in armonia con le finalità statutarie dell'associazione, essendo tassativamente vietata la distribuzione, in alcun modo, di utili o avanzi di gestione oltre che di capitali, riserve o fondi.

TITOLO V

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28 – In caso di scioglimento, deliberato con la maggioranza di cui all'art. 21 del codice civile, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre organizzazioni con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 460/97. L'assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti e in particolare del Codice del consumo e del D.Lgs. n. 460/97.